I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1705/77 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/76 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di altri tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (anno 1977) ed il regolamento (CEE) n. 3031/76 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (anno 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3030/76 e (CEE) n. 3031/76 [1] prevedono un regime tariffario per l'importazione di altri tessuti di cotone, della voce 55.09 e di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, originari della Spagna, soltanto per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria ; che tale regime è valido per l'anno 1977 ; che, conformemente all'atto di adesione [2], le importazioni di tali prodotti nei tre nuovi Stati membri saranno soggette, a decorrere dal 1° luglio 1977, ai dazi doganali iscritti nella tariffa doganale comune ; che, dalla data predetta, è opportuno uniformare il regime d'importazione per i prodotti di cui trattasi in tutta la Comunità ; che è pertanto necessario modificare di conseguenza i regolamenti di cui sopra, per permettere ai tre nuovi Stati membri di partecipare al succitato regime tariffario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/76 è modificato come segue :

1. All'articolo 1 il contingente di 1 800 tonnellate per gli altri tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune è portato a 1 850 tonnellate.

2. Il testo dell'articolo 2, è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

1. Una prima parte di 1 390 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1977, ammontano a :

Germania (R. f.)	80 tonnellate
Benelux	80 tonnellate
Danimarca	5 tonnellate
Francia	920 tonnellate
Irlanda	10 tonnellate
Italia	270 tonnellate
Regno Unito	25 tonnellate.

2. La seconda parte, rappresentata da una quantità di 460 tonnellate, costituisce la riserva ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3031/76 è modificato come segue :

1. All'articolo 1 il contingente di 1 200 000 tonnellate per i prodotti petroliferi del capitolo 27 della tariffa doganale comune è portato a 1 300 000 tonnellate.

2. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

1. Una prima parte di 1 000 000 di tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri ; le

[1] GU n. L 350 del 20. 12. 1976, pag. 1 e 5.
[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1977, ammontano a :

Germania (R. f.)	425 000 tonnellate
Benelux	300 000 tonnellate
Danimarca	5 000 tonnellate
Francia	100 000 tonnellate
Irlanda	5 000 tonnellate
Italia	100 000 tonnellate
Regno Unito	65 000 tonnellate.

2. La seconda parte di 300 000 tonnellate costituisce la riserva ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET